

## REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

**recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 174/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

- (2) Il Belgio, la Lituania e i Paesi Bassi hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 174/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione  
Benita FERRERO-WALDNER  
Membro della Commissione

(1) GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.